

REGOLAMENTO – PONTILE WALTER

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio e l'uso della Marina.

Art. 2 - Rispetto del Regolamento

Il Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi sopra indicati o che prestino la loro opera nell'ambito portuale.

Tutti i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942 N. 327 e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e successive modifiche ed integrazioni.

I medesimi sono parimenti tenuti all'osservanza della normativa in materia doganale, di polizia, di igiene e di tutela dell'ambiente, nonché a qualunque altra norma comunque applicabile.

Art. 3 - Direzione della Marina

La gestione dell'approdo è curata dal titolare della Ditta "pontile Walter", avente la propria sede all'interno dell'approdo stesso, coadiuvato da personale dipendente dalla Marina.

Ferme restando le attribuzioni dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza, la Ditta, ha il compito di vigilare affinché nell'ambito di approdo siano rispettate le norme del presente Regolamento.

Art. 4 - Servizi portuali

La Ditta fornisce alle unità da diporto i seguenti servizi:

- a) assistenza all'ormeggio e al disormeggio;
- b) pulizia dello specchio acqueo portuale e delle banchine affidate;
- c) manutenzione ordinaria degli impianti, arredi ed opere affidate;
- d) servizio VHF sul canale 10;
- e) la fornitura di acqua potabile;
- f) la fornitura di energia elettrica;
- g) servizio notturno di assistenza da Maggio a Settembre;

Art. 5 - Posti di ormeggio

Le unità dovranno ormeggiarsi negli spazi assegnati secondo le indicazioni del personale della Marina.

Ogni utente è responsabile dell'ormeggio della propria unità che dovrà essere perfettamente equipaggiata di: parabordi, cime, moschettoni, molloni da ormeggio, efficienti ed in numero adeguato per garantire un ormeggio sicuro ed evitare danni alla propria ed altrui unità, durante tutto il periodo della permanenza presso il pontile; il personale di equipaggio dovrà essere costantemente reperibile e pronto alla partenza.

I posti di ormeggio, sono assegnati ad unità da diporto suddivise in diverse categorie a seconda della loro lunghezza e larghezza fuori tutto e per la durata di uno o più giorni.

Le unità da diporto non potranno occupare spazi acquee posti al di fuori dei limiti della concessione. L'Utente che intende fruire di un determinato posto in ormeggio, deve sottoscrivere il modulo di prenotazione fornito dalla Ditta, dichiarando le esatte dimensioni dell'unità (L.F.T.) per l'inserimento della stessa nella categoria di appartenenza, nonché la data di arrivo e di partenza prevista, accettando contestualmente il presente regolamento. In seguito, la Marina provvederà ad indicare il numero di posto assegnato.

Ciascun utente può fruire soltanto del posto a lui assegnato per l'ormeggio della propria unità, con divieto di ormeggiarsi altrove e/o di concedere l'ormeggio ad altra unità.

Tutte le unità che utilizzano l'approdo devono essere in perfetta efficienza sotto il profilo della navigabilità e della sicurezza in modo da non costituire pericolo per sé e per le unità vicine. Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare una imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, pregiudicando la

sicurezza dell'approdo, la Ditta si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità. La Ditta potrà in ogni caso a proprio insindacabile giudizio decidere lo spostamento delle unità qualora ne ravvisasse l'opportunità.

Art. 6 - Destinazione degli ormeggi

Le unità da diporto che intendono ormeggiare presso la Marina dovranno effettuare una regolare prenotazione utilizzando gli appositi moduli.

I responsabili dell'unità hanno l'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Società muniti dei documenti dell'unità entro un'ora dall'arrivo e comunque entro le ore 18 al fine di espletare le formalità di arrivo ed ottenere il godimento dei servizi richiesti, previa sottoscrizione di domanda e pagamento dei corrispettivi.

La Direzione provvederà alla registrazione delle unità.

Art. 7 - Orari e movimentazione dell'unità

La Direzione potrà disporre in ogni momento il movimento e lo spostamento di una o più unità a proprio insindacabile giudizio. Il Comandante dell'unità dovrà fornire immediata collaborazione eseguendo le disposizioni impartite dalla Direzione.

L'Utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Ditta, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno, nonché, possibilmente, la località che intende raggiungere. Avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21.00.

Art. 8 - Traffico marittimo

Le unità in navigazione nell'ambito portuale dovranno attenersi alle disposizioni riportate sul vigente Regolamento di Sicurezza Portuale emanato dalla Autorità Marittima mantenendo una velocità non superiore ai due nodi: comunque la loro conduzione deve essere compatibile con le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo o di danno a terzi ed alle opere portuali.

Art. 9 - Servizi

Nessun servizio può essere effettuato da personale esterno alla marina, sulle unità da diporto nelle aree in concessione, senza la preventiva autorizzazione della Ditta "Pontile Walter" che non risponde di eventuali furti nell'ambito dell'approdo ed anche a bordo delle unità da diporto.

Analogamente non risponde di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo, da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.

È vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo turistico, anche a bordo od a mezzo di unità da diporto, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo stesso e predisposte e autorizzate dalla "Ditta".

Art. 10 - Antinquinamento e Antincendio

E' fatto assoluto divieto a chiunque, riversare a mare qualsiasi sostanza inquinante ed in particolare si fa obbligo:

- a) in caso di versamenti di idrocarburi o di altre sostanze inquinanti in mare, sulle banchine, sui moli, sui pontili, il responsabile dell'unità interessata deve immediatamente avvisare la Ditta e l'Autorità Marittima ed assumere immediatamente tutti i provvedimenti opportuni e consentiti per contenere e limitare il danno, avendo cura di informare immediatamente il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo; in ogni caso i responsabili sono tenuti a risarcire immediatamente i danni arrecati;
- b) in caso di inizio di incendio il responsabile dell'unità interessata dovrà adoperarsi affinché siano impegnati immediatamente tutti i mezzi antincendio di bordo, provvedendo, nel contempo e con il mezzo più rapido, ad avvertire la Ditta e l'Autorità Marittima;
- c) prima della messa in moto dei motori, l'Utente deve provvedere alla aerazione del vano motori;
- d) le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione;
- e) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati e quando l'unità resta incustodita dette bombole devono essere chiuse;

f) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;

g) I generatori elettrici potranno essere tenuti in funzione solo durante le ore diurne, e sempre che gli stessi causino basse emissioni acustiche e di fumi. Il personale della Marina potrà, in ogni momento, richiedere lo spegnimento dei generatori.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e degli inquinamenti, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

Per i rifiuti urbani devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori, dei quali l'approdo è corredato. Resta inteso che in ogni caso, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia, sotto la responsabilità primaria del produttore/detentore e secondaria del Marina.

Art. 11 - Responsabilità civile e rischi incendio

Tutte le unità da diporto che utilizzino l'approdo dovranno essere assicurate per la responsabilità civile nei confronti di terzi e per i rischi contro l'incendio. A richiesta della Ditta, l'utente è tenuto ad esibire polizza di assicurativa della sua unità.

Rimane espressamente esclusa qualunque responsabilità o reclamo a carico della Ditta concedente, di eventuali danni ai natanti-imbarcazioni, ed a persone, cose o animali conseguenti all'azione della risacca o vento forte e da improvvise perturbazioni meteo marine (mareggiate), che si possono verificare durante il periodo estivo contrattuale, a tale fine l'utente ha l'obbligo di consultare costantemente e per tutto il periodo contrattuale i seguenti strumenti di informazione:

A) Bollettino METEOMAR che viene diramato dal servizio meteorologico dell'aeronautica militare nelle seguenti ore: 00.00; 06.00; 12.00; 18.00.

B) Bollettino del MARE diffuso dalla RAI radio 1 - 2.

C) Avviso ai naviganti che viene diramato dall'istituto idrografico della Marina.

L'utente, avendo acquisito tempestivamente l'annuncio di prevista mareggiata, adempiendo l'obbligo di consultazione di cui sopra, potrà facilmente ed in breve tempo raggiungere il più sicuro porto dell'Etna di Riposto, che dista appena sei miglia dal molo di Giardini Naxos.

Art. 12 - Divieti

Fermi restando i divieti di legge riportati sul Regolamento Portuale emanato dall'Autorità Marittima e quanto previsto dal Codice della Navigazione, in tutto l'ambito della concessione è vietato:

a) impiegare sommozzatori che non siano autorizzati dalla Direzione sia per eventuali lavori e sia per interventi occasionali quali recupero di oggetti sul fondo marino, cime nell'elica, ecc.; Nelle acque dell'approdo ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea. È vietato altresì immergersi, in prossimità delle unità da diporto per effettuare visite, interventi o riparazioni. Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dalla Ditta.

b) mettere in moto, a meno che l'unità stia per lasciare l'ormeggio, i motori, i gruppi elettrogeni, ecc. prima delle ore 9.00 e dopo le ore 22.00.

c) usare segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza;

d) tenere qualunque comportamento che possa disturbare la quiete altrui (radio e/o televisione e/o giradischi ad alto volume, schiamazzi, ecc.).

Art. 13 - Disponibilità del posto di ormeggio

L'utente ha piena disponibilità del posto d'ormeggio a lui riservato, che la Ditta si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo.

Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro, con l'indicazione dei nominativi degli utenti i

quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni nel posto a loro assegnato. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle forze di Polizia per eventuali controlli. La Ditta ha facoltà di variare in qualsiasi momento l'assetto degli ormeggi modificando le assegnazioni dei posti barca per esigenze proprie, provvedendo, ove occorra, allo spostamento delle unità con mezzi e personali propri.

È fatto assoluto divieto di scambio di posti barca fra gli utenti.

Art. 14 - Decadenza o cessazione del diritto di ormeggio.

In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ormeggio, scadenza del periodo di assegnazione) l'utente è obbligato a rimuovere l'unità; ove non vi provveda, la Ditta ricorrerà alla rimozione forzata dell'unità (imbarcazione o natante) da diporto, anche occorrendo, con alloggio e trasporto fuori dall'ambito portuale con addebitamento all'Utente delle relative spese.

Art. 15 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Regolamento, tra la Ditta e gli Utenti o fra la Ditta e qualsiasi altra persona, il Foro competente è quello di Messina.

La Ditta, riterrà valida la richiesta dell'utente solo a seguito dell'avvenuto versamento dell'anticipo in quota caparra; il saldo di quanto dovrà essere pagato, inderogabilmente il giorno dell'effettiva occupazione di posto barca.

Qualora il richiedente non adempia, entro i termini stabiliti, al versamento della quota caparra la richiesta verrà ritenuta nulla.

La quota caparra versata non verrà restituita in caso di mancato godimento del diritto di ormeggio per cause non imputabili alla Ditta.

Qualora ci fossero disponibilità è facoltà dell'Ente far slittare il periodo indicato nella richiesta, mantenendo valida la quota caparra regolarmente versata.

Nel caso di assenza dell'approdo superiore a 24 ore o di rientro dopo le 21:00 l'utente dovrà dare preventiva comunicazione.

